

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3490

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CONTE, MASTRANGELI, CALLERI, BERGAMO, VINCENZO BIANCHI,
de GHISLANZONI CARDOLI, LEONARDELLI, COLLAVINI, CHIESA**

Modifica all'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
in materia di costituzione delle comunità montane

Presentata il 28 novembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 8 giugno 1990, n. 142, prevede, all'articolo 61, comma 2, il riordino delle comunità montane entro un anno. Fortunatamente il riordino cui si riferisce la citata legge n. 142 del 1990 non è stato ancora effettuato, perché l'articolo 28, comma 1, prevede che le comunità montane siano costituite tra comuni, anche solo parzialmente montani, della stessa provincia.

La provincializzazione obbligatoria prevista provocherebbe un effetto negativo dal momento che le attuali comunità montane

interprovinciali, proprio per l'omogeneità geografica e socio-economica, hanno armonizzato interventi più che utili allo sviluppo del comprensorio montano. Tra l'altro l'applicazione della legge porterebbe ad un aumento delle comunità montane in palese contrasto con il contenimento della spesa pubblica e con una diversa razionalizzazione amministrativa.

La presente proposta di legge consta di un solo articolo che modifica l'articolo 28, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole: « parzialmente montani » sono inserite le seguenti: « di norma ».

2. Le regioni provvedono a regolare i rapporti tra le comunità montane o parzialmente montane di più province e le province medesime.

3. Il termine di cui all'articolo 61, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è differito al 31 marzo 1996.